Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 141 del 20 giugno 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 157/L

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 aprile 2001, n. **23z6.**

Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 aprile 2001, n. **236.**

Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Considerato che, cosi come previsto dagli articoli 7, 22 e 28 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, occorre individuare, con apposito regolamento, le modalità di espletamento dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di svolgimento degli esami di fine corso;

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001, prot. n. 13/2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 720/u-6/3-26 del 17 marzo 2001;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I
Norme per l'accesso al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 1
Nomina a vice commissario penitenziario

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 146 del 2000, l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale.

2. Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2
Requisiti di partecipazione

1. Al concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) requisiti morali e di condotta;

d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;

e) età non superiore agli anni trentadue.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1, ad eccezione del limite d'età, non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 146 del 2000, se i posti riservati al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non vengono coperti, i posti resi disponibili sono assegnati ai candidati idonei, in base alla graduatoria del concorso.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art.3

Bando di concorso

1.Il concorso è indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare:

a) il numero dei posti complessivi messi a concorso e dei posti riservati al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'avviso relativo al diario ed alle sedi delle prove scritte ed orali;

d) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire nelle stesse;

e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

Art. 4

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 2.

2. E' escluso dal concorso, altresì, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 5

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al competente ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ed indirizzate al Provveditorato presente nella regione di appartenenza, devono essere compilate su

modelli conformi a quello allegato al bando di concorso; per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, le domande di partecipazione devono essere presentate alle direzioni di appartenenza. Il termine - perentorio - di presentazione della domanda è di trenta giorni, che decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le domande devono contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 6
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

4. La commissione è nominata con decreto del capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

Art. 7
Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale.

2. *Prove scritte*:
a) diritto penitenziario;
b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria.

3. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

5. La prova orale non si intende superata se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.

6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova orale.

7. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica.

8. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

9. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8
Prova preliminare

1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, l'ammissione alle prove d'esame può essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.

4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 9
Requisiti psico-fisici

1. I candidati che superano le prove scritte, ad esclusione del personale proveniente dal contingente di cui all'articolo 1, comma 2, sono sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.

2. I requisiti psico-fisici richiesti sono quelli previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento ai concorsi pubblici per la nomina a vice commissario della Polizia di Stato.

3. Sono cause di non idoneità al servizio le imperfezioni ed infermità previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato è sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio l'Amministrazione penitenziaria è autorizzata ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, e che non può superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

6. La commissione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici è composta da un dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C – posizione economica C2.

7. Il giudizio di idoneità e di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 10
Requisiti attitudinali

1. I candidati che risultano idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

2. I requisiti attitudinali richiesti sono quelli previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali al candidato è proposta, dalla commissione prevista dal successivo comma 5, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.

4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

5. La commissione che procede agli accertamenti attitudinali è composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C – posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C – posizione economica C2.

6. Il giudizio di idoneità e di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 11
Graduatoria

1. Sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente articolo 7, comma 9, la commissione forma la graduatoria di merito.

2. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

Art. 12

Corso per la nomina a vice commissario penitenziario

1. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 146 del 2000, i vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico – pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d'istituto.

3. Il corso di formazione si articolerà in moduli didattici di contenuto teorico e di tecnica operativa secondo le modalità di cui all'allegato A.

4. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso, conformemente alle previsioni di cui all'allegato B.

5. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso.

6. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.

Art. 13

Dimissioni dal corso

1. E' dimesso dal corso di cui al precedente articolo 12 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) non è dichiarato idoneo al servizio d'istituto per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate.

2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un corso successivo. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. E' espulso dal corso il personale resosi responsabile d'infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. In caso di assenza dal corso senza giustificato motivo si applicano le disposizioni dell'articolo 127, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.

TITOLO II
Ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria

CAPO I
Norme per l'accesso al ruolo direttivo speciale

Art. 14
Nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio.

Art. 15
Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 146 del 2000, la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria è riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore superiore o di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella predetta qualifica, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado.

2. E' escluso dal concorso il personale che, nel precedente biennio, ha riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione, nonché, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 16
Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare:

a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'avviso relativo al diario ed alle sedi delle prove scritte ed orali;

d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) le materie oggetto delle prove d'esame;
f) la votazione minima da conseguire nelle prove scritte e nel colloquio;
g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile all'espletamento del concorso.

Art. 17
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C – posizione economica C2.

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

4. La commissione è nominata con decreto del capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

Art. 18
Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed un colloquio:

Prove scritte:

1) diritto penitenziario;
2) elementi di diritto penale e di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria.

2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su elementi di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.

4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.

5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

6. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica.

7. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

Art. 19
Titoli

1. Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue:

a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 12;

b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, fino a punti 6;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 6;

d) diploma di laurea: fino a punti 9;

e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 3;

f) incarichi e servizi di particolare rilievo svolti nel settore delle relazioni esterne, nonché nel campo dell'informazione, tendenti alla divulgazione di notizie, atti e documenti utili riguardanti l'Amministrazione penitenziaria, sempre che ciò risulti da atti ufficiali: fino a punti 4;

g) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;

2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.

3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

5. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Art. 20
Graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.

2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

Art. 21
Corso per la nomina a vice commissario penitenziario

1. I vincitori del concorso sono nominati, con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, vice commissari penitenziari in prova.

2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 146 del 2000, i vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione della durata non inferiore a dodici mesi, articolato secondo le modalità di cui all'allegato C.

3. Al termine del corso, il personale sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso, conformemente alle previsioni di cui all'allegato B.

4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

Art. 22
Dimissioni dal corso

1. E' dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.

2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni, ovvero che non ha superato l'esame finale, è ammesso a frequentare un corso successivo. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. In caso di assenza dal corso senza giustificato motivo si applicano le disposizioni dell'articolo 127, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.

CAPO II
Norme transitorie e finali

Art. 23
Nomina a vice commissario penitenziario

1. In prima attuazione, la nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue:

a) per n. **65 posti** mediante *concorso* per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed in un successivo colloquio;
b) per n. **45 posti** mediante *selezione* consistente nella valutazione di titoli ed in un successivo colloquio.

Art. 24
Requisiti per l'ammissione al concorso previsto dall'articolo 23, lett. a)

1. Al concorso è ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado.

2. E' escluso dal concorso il personale che, nel precedente biennio, ha riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione, nonché, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso, nonché l'eventuale nomina, sono disposte con riserva.

Art. 25
Prove d'esame

1. Il personale ammesso al concorso a n. 65 posti di vice commissario penitenziario è chiamato a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario ed un successivo colloquio.

2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, elementi di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi.

4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.

5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

6. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica.

7. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

Art. 26
Titoli

1. I titoli di servizio valutabili sono quelli previsti e disciplinati al precedente articolo 19.

Art. 27
G r a d u a t o r i a

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.

2. Sulla base del punteggio finale, la commissione, individuata ai sensi dell'articolo 17, forma la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

Art. 28
Corso di formazione

1. I vincitori del concorso, nominati vice commissari penitenziari, devono frequentare, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione tecnico – professionale della durata di un anno, articolato secondo le modalità di cui all'allegato C.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 22.

Art. 29
Requisiti per l'ammissione alla selezione prevista dall'articolo 23, lett. b)

1. La selezione prevista dall'articolo 23, lett. b) è riservata:
a) *per n. 35 posti*, al personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non inferiore ad ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianità nel ruolo di almeno 10 anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non inferiore a 100 unità;
b) *per i restanti n. 10 posti,* al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno 30 anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

2. Ai fini dell'esclusione dalla selezione e dell'eventuale ammissione con riserva si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24, commi 2, 3 e 4.

Art. 30
Selezione

1. La selezione consiste nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.

Art. 31
Titoli

1. Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio acquisiti nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice la selezione, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale.

2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli, sono stabiliti come segue:

A) **CATEGORIA I** – ***Rapporti informativi e giudizi complessivi: fino a punti 20.***

Per il giudizio complessivo di OTTIMO con punti:
32 - punti 4,00
31 - punti 3,70
30 - punti 3,50
29 - punti 3,00
28 - punti 2,50
27 - punti 2,00

- Per il giudizio complessivo di DISTINTO con punti:
26 - punti 1,50
25 - punti 1,00
24 - punti 0,50

Non sono valutabili i giudizi complessivi inferiori a "DISTINTO".

B) **CATEGORIA II** – ***Qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta in relazione alla sede di servizio: fino a punti 11.***

- Per i periodi inferiori ad un anno saranno valutabili soltanto le frazioni superiori a sei mesi.

Sottocategoria B1: fino ad un massimo complessivo di **punti 3,50**.

- Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è superiore alle 800 unità :
punti 0,70 per anno.
- Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è compresa tra 601 e 800 unità:
punti 0,60 per anno.
- Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è compresa tra 451 e 600 unità:
punti 0,50 per anno.

- Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è compresa tra 301 e 450 unità:
  punti 0,35 per anno.
- Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è compresa tra 201 e 300 unità:
  punti 0,20 per anno.
- Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è compresa tra 100 e 200 unità:
  punti 0,10 per anno.

Sottocategoria B2: fino ad un massimo complessivo di **punti 0,50**:

- Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi nelle quali sono istituite sezioni per detenuti sottoposti all'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario ovvero per collaboratori di giustizia:
  punti 0,10 per anno

Sottocategoria B3: fino ad un massimo complessivo di **punti 3,50**:

- Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria superiore alle 800 unità:
  punti 0,70 per anno
- Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 601 e 800 unità:
  punti 0,60 per anno
- Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 451 e 600 unità:
  punti 0,50 per anno
- Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 301 e 450 unità:
  punti 0,35 per anno
- Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 201 e 300 unità:
  punti 0,20 per anno
- Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 100 e 200 unità:
  punti 0,10 per anno

Sottocategoria B4: fino ad un massimo complessivo di **punti 3,50**.
E' valutata l'anzianità nelle funzioni di comandante di reparto superiore a cinque anni.

Si attribuiscono 0,40 punti per ogni anno oltre il quinto.

C) CATEGORIA III – ***Incarichi svolti.***

Con particolare riferimento agli incarichi svolti e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza professionale: ***fino a punti 6,00.***

Il punteggio massimo di punti **6,00** sarà ripartito nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria C1: fino ad un massimo complessivo di ***punti 2,00.***

Incarichi conferiti con provvedimento formale dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio, ovvero, nel caso rientrino nelle normali mansioni di ufficio, determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano l'assunzione di particolari responsabilità, ovvero abbiano natura fiduciaria o carattere di riservatezza.

Sottocategoria C2: fino ad un massimo complessivo di ***punti 2,00.***

Partecipazione a commissioni di concorso, a comitati e consigli, commissioni di studio, gruppi di lavoro o altri organi collegiali costituiti con formali provvedimenti nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia ovvero costituiti al di fuori dell'Amministrazione di appartenenza ma con formale provvedimento di una pubblica Amministrazione.

Sottocategoria C3: fino ad un massimo complessivo di ***punti 2,00.***

Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, di aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuti da un'Amministrazione statale o ente pubblico territoriale.

D) CATEGORIA IV – ***Formazione e perfezionamento professionale fino a punti 4.00.***

Sono valutabili i titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali.

Per ciascuno di essi viene attribuito il punteggio di seguito indicato in relazione al particolare profitto riportato:

- giudizio finale di "Ottimo" **punti 1,00**
- giudizio finale di "Distinto" **punti 0,75**
- giudizio finale di "Buono" **punti 0,50**
- giudizio finale di "Sufficiente", "Con Profitto", "Esito Favorevole", "Idoneità" e "Positivo" **punti 0,15**

E) CATEGORIA V – ***Lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 4.50.***

Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferito dall'Amministrazione d'appartenenza o da quella presso cui presta servizio o che l'Amministrazione abbia utilizzato, sempre che ciò risulti da atti ufficiali, e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'Amministrazione.

F) CATEGORIA VI – ***Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 7,50.***

Sono valutabili le pubblicazioni scientifiche edite relative a discipline scientifiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione di appartenenza e che costituiscano un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale.

Non saranno valutate le eventuali dispense o pubblicazioni inerenti alle docenze tenute nei corsi di aggiornamento o di perfezionamento, né articoli o note pubblicati su periodici e quotidiani, a meno che si tratti di riviste di carattere giuridico o scientifico.

Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile varierà da un minimo di 1,50 ad un massimo di 2.50.

G) *CATEGORIA VII – Incarichi e servizi speciali nel settore delle relazioni esterne: fino a punti 2,50.*

Sono valutabili gli incarichi e servizi speciali di particolare rilievo nel settore delle relazioni esterne, nonché nel campo dell'informazione, tendenti alla divulgazione di notizie, atti e documenti utili riguardanti l'Amministrazione penitenziaria, sempre che ciò risulti da atti ufficiali

Si attribuiscono 0,50 punti per anno

H) CATEGORIA VIII – *Titoli di studio e di abilitazione professionale.*

1) Diploma di laurea	***fino a***	***punti 9,00***
a) corso di specializzazione post – laurea		***punti 1,50***
b) abilitazione all'esercizio della professione		***punti 1,50***
2) Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado		***punti 0,50***
a) abilitazione all'esercizio della professione		***punti 0,30***

I) CATEGORIA IX – *Speciali riconoscimenti: fino a punti 3,00.*

Sono valutati i sottoindicati riconoscimenti:

1) Medaglia d'oro al valor militare o civile	***punti 1,50***
2) Medaglia d'argento al valor militare o civile	***punti 1,00***
3) Medaglia di bronzo al valor militare o civile	***punti 0,75***
4) Attestato di pubblica benemerenza	***punti 0,20***
5) Encomio solenne	***punti 0,70***
6) Encomio	***punti 0,50***
7) Lode ministeriale ovvero Lode ex articolo 78 - D.P.R. 15.2.1999, n. 82	***punti 0,30***

3. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed il punteggio attribuito su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 32

Colloquio

1. Il colloquio verte su elementi di diritto penitenziario, di diritto penale e processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, elementi di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato un votazione di almeno ventuno/trentesimi.

3. I candidati possono, à domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica.

4. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

Art. 33

Graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione e del voto ottenuto nel colloquio.

2. Sulla base del punteggio finale, la commissione, individuata ai sensi dell'articolo 17, forma la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il candidato più anziano in ruolo.

3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori della selezione.

Art. 34

Corso di formazione

1. I vincitori della selezione, ottenuta la nomina, frequentano, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione tecnico – professionale della durata di un anno, articolato secondo le modalità di cui all'allegato C.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 22.

Art. 35

Nomina alla qualifica di commissario penitenziario

1. In prima attuazione, alla copertura di n. **40 posti** di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si provvede, ai sensi del precedente articolo 23, lett. b), mediante una selezione alla quale è ammesso il personale

che riveste la qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno 30 anni di effettivo servizio e di almeno 10 anni nel ruolo degli ispettori:

a) in possesso di diploma di laurea ;
b) ovvero in possesso di diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto presso istituti penitenziari ai quali sia stato assegnato, nel periodo considerato, un contingente medio annuo di Polizia Penitenziaria non inferiore alle 100 unità.

2. Ai fini dell'esclusione dalla selezione e dell'eventuale ammissione con riserva si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24, commi 2, 3 e 4.

3. La selezione, consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio, si svolge con i criteri previsti dagli articoli 31, 32 e 33 .

4. Non sono valutabili i titoli indicati all'art. 31, lett. H, punto 2.

Art. 36
Corso di formazione

1. I vincitori della selezione, ottenuta la nomina, frequentano un corso di formazione tecnico – professionale della durata di un anno, articolato secondo le modalità di cui all'allegato D.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 22.

Art. 37
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro: FASSINO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 250

ALLEGATO A)

(Articolo 12, comma 3)

CORSO DI FORMAZIONE PER VICECOMMISSARI PENITENZIARI IN PROVA DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO
Articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Il corso si articola in moduli di contenuto teorico e pratico. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi per aree a seconda che le materie attengano al settore giuridico-amministrativo, professionale ovvero al settore dell'organizzazione.

Programmi del Corso

Materie di insegnamento

Materie Giuridico-amministrative

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Programma

- le fonti del diritto amministrativo;
- l'attività amministrativa: il procedimento e le sue fasi, atti .e provvedimenti amministrativi;
- la giustizia amministrativa;
- la riforma della Pubblica Amministrazione e il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria: la riorganizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica.

DIRITTO PENALE

Programma

Parte generale:

- il principio di legalità, il reato, il reo, le conseguenze giuridiche del reato; le pene sostitutive, le misure di sicurezza

Parte speciale:

- delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti contro l'amministrazione della giustizia; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro la fede pubblica: falsità in atti e personale; delitti contro la persona e delitti contro il patrimonio.

PROCEDURA PENALE

Programma

- i principi fondamentali;
- i soggetti;
- gli atti;
- i riti;
- le misure cautelari;
- l'esecuzione.

DIRITTO DI POLIZIA

Programma

- elementi di legislazione di pubblica sicurezza;
- la disciplina degli stupefacenti;
- la disciplina sugli stranieri.

NOZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO

Programma

- le fonti del diritto comunitario;
- le istituzioni dell'Unione Europea;
- diritti dell'uomo e tutela delle minoranze.

Materie professionali

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Programma

- principi fondamentali;
- il trattamento penitenziario: gli strumenti;
- i circuiti penitenziari;
- le misure alternative alla detenzione;
- la magistratura di sorveglianza e il relativo procedimento.

ORDINAMENTO E REGOLAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Programma

- il quadro Costituzionale
- ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- regolamento di servizio;
- il contratto delle forze di polizia;
- il procedimento disciplinare;

NOZIONI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO E PENITENZIARIA

Programma

- fonti;
- la gestione patrimoniale e finanziaria;
- i rendiconti;
- l'organizzazione contabile dell'A.P.
- gli organi contabili e la responsabilità
- le gestioni contabili dell'A.P.

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

Programma

- principi generali;
- la lesività medico-legale
- l'identificazione personale.

CRIMINOLOGIA

- le principali teorie criminologiche;
- la personalità del delinquente;
- nozioni di vittimologia;
- la prevenzione, il trattamento e il controllo della criminalità.

SICUREZZA SUL LAVORO

Programma

- D.Lvo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA

NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO

TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

TECNICA PENITENZIARIA

CERIMONIALE

ARMI

Programma

- Armamento individuale;
- Armamento di reparto: ordinario e speciale;
- Tiro.

EDUCAZIONE FISICA E DIFESA PERSONALE

LINGUA STRANIERA

INFORMATICA.

Materie di Organizzazione

COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

Programma

- comunicazione e cultura organizzativa;
- caratteristiche e tipologia della comunicazione interna ed esterna;
- tecniche di colloquio
- direzione per obiettivi;
- qualità dei servizi;
- pianificazione;
- la negoziazione;
- i processi di interazione.

ALLEGATO B)

(Articolo 12, comma 4)

ESAME FINALE

Al termine del Corso i vice commissari di polizia penitenziaria in prova sosterranno un esame finale consistente in una prova scritta ed un colloquio.
La prova scritta avrà ad oggetto un questionario a risposta multipla sulle materie del programma di cui rispettivamente agli allegati a) e c).
Anche il colloquio verterà sulle materie oggetto del programma di cui agli allegati a) e c).

ALLEGATO C)

(Articolo 21, comma 2)

CORSO DI FORMAZIONE PER VICECOMMISSARI PENITENZIARI IN PROVA DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
Articolo 22 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Il corso si articola in moduli di contenuto teorico e pratico. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi per aree a seconda che le materie attengano al settore giuridico-amministrativo, professionale ovvero al settore dell'organizzazione.

Programmi del Corso

Materie di insegnamento

Materie Giuridico-amministrative

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Programma

- le fonti del diritto amministrativo;
- l'attività amministrativa: il procedimento e le sue fasi, atti e provvedimenti amministrativi;
- la giustizia amministrativa;
- la riforma della Pubblica Amministrazione e il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria: la riorganizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica.

DIRITTO PENALE

Programma

Parte generale:

- il principio di legalità, il reato, il reo, le conseguenze giuridiche del reato; le pene sostitutive, le misure di sicurezza

Parte speciale:

- delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti contro l'amministrazione della giustizia; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro la fede pubblica: falsità in atti e personale; delitti contro la persona e delitti contro il patrimonio.

PROCEDURA PENALE

Programma

- i principi fondamentali;
- i soggetti;
- gli atti;
- i riti;
- le misure cautelari;
- l'esecuzione.

DIRITTO DI POLIZIA

Programma

- elementi di legislazione di pubblica sicurezza;
- la disciplina degli stupefacenti;
- la disciplina sugli stranieri.

NOZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO

Programma

- le fonti del diritto comunitario;
- le istituzioni dell'Unione Europea;
- diritti dell'uomo e tutela delle minoranze.

Materie professionali

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Programma

- principi fondamentali;
- il trattamento penitenziario: gli strumenti;
- i circuiti penitenziari;
- le misure alternative alla detenzione;
- la magistratura di sorveglianza e il relativo procedimento.

ORDINAMENTO E REGOLAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Programma

- il quadro Costituzionale
- ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- regolamento di servizio;
- il contratto delle forze di polizia;
- il procedimento disciplinare;

NOZIONI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO E PENITENZIARIA

Programma

- fonti;
- la gestione patrimoniale e finanziaria;
- i rendiconti;
- l'organizzazione contabile dell'A.P.
- gli organi contabili e la responsabilità
- le gestioni contabili dell'A.P.

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

Programma

- principi generali;
- la lesività medico-legale
- l'identificazione personale

SICUREZZA SUL LAVORO

Programma

- D.Lvo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni

ARMI

Programma

- Armamento individuale;
- Armamento di reparto: ordinario e speciale;
- Tiro.

TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

TECNICA PENITENZIARIA

CERIMONIALE

NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO

EDUCAZIONE FISICA E DIFESA PERSONALE

LINGUA STRANIERA

INFORMATICA.

Materie di Organizzazione

COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

Programma

- comunicazione e cultura organizzativa;
- caratteristiche e tipologia della comunicazione interna ed esterna;
- tecniche di colloquio
- direzione per obiettivi;
- qualità dei servizi;
- pianificazione;
- la negoziazione;
- i processi di interazione.

ALLEGATO D)
(Articolo 36, comma 1)

CORSO DI FORMAZIONE PER COMMISSARI PENITENZIARI DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
Articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Il corso si articola in moduli di contenuto teorico e pratico. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi per aree a seconda che le materie attengano al settore giuridico-amministrativo, professionale ovvero al settore dell'organizzazione.

Programmi del Corso

Materie di insegnamento

<u>Materie Giuridico-amministrative</u>

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Programma

- le fonti del diritto amministrativo;
- l'attività amministrativa: il procedimento e le sue fasi, atti e provvedimenti amministrativi;
- la giustizia amministrativa;
- la riforma della Pubblica Amministrazione e il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria: la riorganizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica.

DIRITTO PENALE

Programma

Parte generale:

- il principio di legalità, il reato, il reo, le conseguenze giuridiche del reato; le pene sostitutive, le misure di sicurezza

Parte speciale:

- delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti contro l'amministrazione della giustizia; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro la fede pubblica: falsità in atti e personale; delitti contro la persona e delitti contro il patrimonio; le contravvenzioni di polizia e le contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza.

PROCEDURA PENALE

Programma

- i principi fondamentali;
- i soggetti;
- gli atti;
- le prove con particolare riferimento ai mezzi di ricerca;
- i riti;
- le misure cautelari;
- il giudizio e le impugnazioni;
- l'esecuzione.

DIRITTO DI POLIZIA

Programma

- elementi di legislazione di pubblica sicurezza;
- la disciplina degli stupefacenti;
- la disciplina sugli stranieri.

NOZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO

Programma

- le fonti del diritto comunitario;
- le istituzioni dell'Unione Europea;
- diritti dell'uomo e tutela delle minoranze.

Materie professionali

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Programma

- principi fondamentali;
- il trattamento penitenziario: gli strumenti;
- i circuiti penitenziari;
- le misure alternative alla detenzione;
- la magistratura di sorveglianza e il relativo procedimento.

ORDINAMENTO E REGOLAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Programma

- il quadro Costituzionale
- ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- regolamento di servizio;
- il contratto delle forze di polizia;
- il procedimento disciplinare;
- la disciplina del personale del CCNL;
- la disciplina del personale sanitario.

NOZIONI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO E PENITENZIARIA

Programma

- fonti;
- la gestione patrimoniale e finanziaria;
- i rendiconti;
- l'organizzazione contabile dell'A.P.
- gli organi contabili e la responsabilità
- le gestioni contabili dell'A.P.

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

Programma

- principi generali;
- la lesività medico-legale
- l'identificazione personale.

CRIMINOLOGIA

Programma

- le principali teorie criminologiche;
- la personalità del delinquente;
- nozioni di vittimologia;
- la prevenzione, il trattamento e il controllo della criminalità.

SICUREZZA SUL LAVORO

Programma

- D.Lvo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA

ARMI

Programma

- Armamento individuale;
- Armamento di reparto: ordinario e speciale;
- Tiro.

TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

TECNICA PENITENZIARIA

CERIMONIALE

NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO

EDUCAZIONE FISICA E DIFESA PERSONALE

LINGUA STRANIERA

INFORMATICA.

Materie di Organizzazione

COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

Programma

- comunicazione e cultura organizzativa;
- caratteristiche e tipologia della comunicazione interna ed esterna;
- tecniche di colloquio
- direzione per obiettivi;
- qualità dei servizi;
- pianificazione;
- la negoziazione;
- i processi di interazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, reca: (Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio 1989, n. 266, (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura):

«Art. 12 *(Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria)*. — 1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;

b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;

c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;

d) riapertura dei termini previsti dall'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero, loro ricollocazione professionale;

e) integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;

f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno:

b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;

c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;

d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo degli articoli 7, 22, e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) :

«Art. 7 *(Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario)*. — 1. L'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani, d'ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) requisiti morali e di condotta;

d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;

e) età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il citato personale, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1 ad eccezione del limite d'età, non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso alla nomina di vice commissario penitenziario.

6. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.».

«Art. 22 *(Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale)*. — 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a quella di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di studi penitenziari dell'Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi. La nomina è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.

3. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.».

«Art. 28 *(Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale)*. — 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:

a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio;

b) mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.

2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri trentacinque posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera *b)*, riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianità nel ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità. Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera *b)*, riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera *b)*, riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità.

4. Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione.

5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della metà della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all'art. 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.

6. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

7. Le modalità di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

8. Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. È altresì escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla selezione, nonché l'eventuale nomina, è disposta con riserva.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 93 *(Esclusione dagli esami e dagli scrutini)*. — 1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.».

«Art. 205 *(Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione)*. — Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli

esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".».

— Per il testo dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 93 e 205 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 (Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):

«Art. 1 *(Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi)*. — I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice cammissario, nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse le correzioni chirurgiche delle ametropie;

d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice-ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, visus non inferiore a 10/10 in ciascun acchio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.».

«Art. 2 *(Cause di non idoneità)*. — Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente le seguenti imperfezioni e infermità:

1) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;

2) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

3) le infermità gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali, tumori cutanei.

I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;

4) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasali; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca: gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale, ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;

5) (numero soppresso).

6) (numero soppresso);

7) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in fase clinica o di devianza ematochimica;

8) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci, ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;

9) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale; ernie;

10) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;

11) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psiconevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;

12) le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; variocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;

13) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;

14) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

15) le neoplasie di qualunque sede e natura;

16) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.».

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395):

«2. Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltreché di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904:

«Art. 6 *(Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina a vice commissario e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia).* — I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina a vice commissario e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti:

a) una evoluzione globale contraddistinta da un ampio patrimonio antropologico-culturale, intesa come maturazione di una personalità armonica con riguardo al senso di responsabilità all'esperienza di vita, alla capacità di integrazione all'ambiente ed al livello di autostima;

b) una maturità emotiva riferita alla capacità di reazioni sintoniche alle stimolazioni emotigene, caratterizzata dal tono dell'umore, dalla fiducia in se stesso, dalla sicurezza emotiva, dal controllo motorio e dalla sintonia delle reazioni comportamentali;

c) facoltà intellettive intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione dei processi mentali, con riferimento alla intelligenza globale, alla ideazione, alla maturità di pensiero, alla possibilità di valutazione, ai poteri decisionali ed alla capacità di giudizio e di sintesi;

d) un comportamento sociale riferito ai rapporti interpersonali, agli atteggiamenti sociali, alla sensibilità, alla dignità, all'iniziativa, alla stima di sé e ad una favorevole predisposizione all'ambiente di lavoro.».

— Si riporta il testo dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà):

«Art. 132 *(Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento).* — 1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge.

2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'art. 80 della legge.

3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferisco agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.):

«4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146:

«Art. 9 *(Corso per la nomina a vice comissario penitenziario).* — 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 7 sono nominati vice commissari penitenziari in prova.

2. I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto superiore di studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d'istituto.

3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.

4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo sono dimessi.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 127 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

«Art. 127 *(Decadenza).* — Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere *c)* e *d)* è disposta sentito il consiglio di amministrazione».

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 93 e 205 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, vedasi nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi nelle note all'art. 13.

Nota all'art. 24:

— Per il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 29:

— Per il titolo del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria):

«Art. 78 *(Ricompense per lodevole comportamento)*. — 1. Le ricompense per lodevole servizio sono l'encomio e la lode.

2. L'encomio viene conferito dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaira all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che, impegnandosi notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualità professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto.

3. La lode viene conferita dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, come riconoscimento di applicazione e di impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, che, per il suo attaccamento al servizio, per spirito di iniziativa e per capacità professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti di istituto.».

Nota all'art. 37:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca: (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).

01G0258

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651456/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001* (G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 2 0 0 1 4 1 4 0 1 *

L. 4.500
€ 2,32